



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Michael Favrin
Esperto Contabile

Dott.ssa Milena Liviero
Dottore Commercialista

Circolare n. 23 / 2024

Castelfranco Veneto, 17 ottobre 2024

Spett.li

CLIENTI

INTERVENTI SUPERBONUS NUOVA COMUNICAZIONE ENEA E PNCS

L'art. 3 del DL 39/2024 introduce una **nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus**, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative sono state adottate con DPCM 17.9.2024.

Soggetti obbligati


Sono chiamati al nuovo adempimento:

- coloro che **al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-s**, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, **ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto** per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- **coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-S o permesso di costruire) dall'1.1.2024.**

Informazioni da comunicare

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 co. 1-3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 co. 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all'ENEA e nel secondo al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" (gestito dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri), sono le seguenti:

- **dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle **spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del DL (30.3.2024) e relativa percentuale di detrazione;
- ammontare delle **spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024** (successivamente alla suddetta data del 30.3.2024) e **2025** e relativa **percentuale di detrazione** (la quale potrà evidentemente essere quella del 70% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024, 65% sulle spese che si prevede di sostenere nel 2025, oppure 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per interventi cui si applicano "speciale" superbonus eventi sismici o RSA di cui, rispettivamente, ai co. 8-ter e 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020).



Soggetti tenuti alla trasmissione

Alla trasmissione devono provvedere:


- per gli interventi di riqualificazione energetica, **i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni** di cui all'art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020 e che dovranno contestualmente inviare anche questa nuova comunicazione (a tal fine le asseverazioni per SAL e per fine lavori conterranno un'apposita sezione aggiuntiva la cui compilazione sarà obbligatoria);
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, **i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico** che si occupano dell'asseverazione di cui all'art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020 e che dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.

	<p><i>L'invio della comunicazione da parte dei sopracitati soggetti, rispettivamente, all'ENEA e al "Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche", nonché le relative variazioni, può essere effettuato esclusivamente attraverso i professionisti individuati secondo le disposizioni previste dal D.P.C.M. in commento.</i></p>
---	---

Termini per la trasmissione

Quanto ai termini entro cui la comunicazione deve essere trasmessa, l'art. 6 del DPCM 17.9.2024 stabilisce che:

- in relazione agli interventi di riqualificazione energetica le nuove informazioni costituiscono **parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA**;
- in relazione agli interventi antisismici le informazioni sono trasmesse al PNCS **entro il 31.10.2024 quando riguardano SAL approvati entro l'1.10.2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi** (es. SAL approvato successivamente all'1.10.2024). Al riguardo, l'allegato 2 al DPCM 17.9.2024 precisa che i termini sono perentori e che fa fede la data di inserimento "data inserimento" riportata nella "ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i." rilasciata dal PNCS.



Regime sanzionatorio

Il co. 5 dell'art. 3 del DL 39/2024 stabilisce che:

- per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulta presentata entro il 29.3.2024, la mancata osservanza comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di 10.000 euro**;
- per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulta presentata a decorrere dal 30.3.2024, la mancata osservanza comporta addirittura **la decadenza dall'agevolazione fiscale**.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti
Contecervi Srl-STP